



N. 3568/17

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IX Sezione civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Andrea Postiglione, nella causa iscritta al n. 3568 del Ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari - per l'anno 2017, introdotta con ricorso depositato in data 17.01.2017

da

S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori (Avv.ti Maurizio Mandel, Maria Piera Saija e Alessandra Amendola) c.f. 01336610587

Ricorrente

contro

LIVE NATION ITALIA S.r.l., con sede in Milano, via Pietrasanta n. 14;

SEATWAVE Ltd., con sede legale a Londra (UK), Regent Arcade House 19-25, Argyll Street;

VIAGOGO AG, con sede in Rue de Lyon 109, 1203 Ginevra, Svizzera;

Resistenti

FEDERCONSUMATORI c.f. 97060650583, **CODACONS** c.f. 97102780588,

ACU c.f. 97081020154

Intervenienti ad adiuvandum

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 156, 162 e 163 L. 633/41, nonché 669-bis e 700 c.p.c., la S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori ha agito in sede cautelare nei confronti di Live Nation Italia 'S.r.l. quale organizzatore dell'evento, Seatwave Ltd. quale intermediario/rivenditore dei biglietti in asta on line e dell'hosting provider Viagogo A.G. affinché venisse inibita alle società resistenti, a suo dire tutte appartenenti ad un medesimo complesso economico facente capo a Live Nation Entertainment Inc., la

ACU



commercializzazione dei biglietti relativi al concerto del gruppo rock irlandese U2 che si terrà a Roma il 15 luglio 2017 ed il 16 luglio 2017, fissando al contempo a carico delle parti intimiate ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c. il pagamento di una penale di euro 2.000,00 per ogni biglietto venduto in violazione dell'inibitoria, allegando un illecito anticoncorrenziale da parte delle resistenti consistente nella rivendita a prezzi maggiorati dei biglietti del concerto di cui sopra dopo essersi procacciate mediante canali di vendita privilegiati la pressoché totalità dei biglietti per l'evento musicale. Supportava la domanda con le dichiarazioni rese da alcuni potenziali acquirenti, che già nell'immediatezza della messa in vendita dei biglietti, avevano constatato la loro indisponibilità sul mercato e la possibilità di acquisto, a prezzi esorbitanti, solo su siti riconducibili al gruppo economico delle prime due ingiunte; allegavano inoltre un servizio televisivo filmato dal programma "Le Jene" nel quale venivano intervistati tra gli altri l'AD di LIVE Nation, il quale confermava l'esistenza di un cartello finalizzato alla rivendita di biglietti a prezzi superiori a quelli di emissione mediante l'hosting provider VIAGOGO, sia pure per un "numero molto limitato di biglietti".

La ricorrente lamentava un danno patrimoniale nell'essere destinataria di parte dei proventi di vendita, quale ente pubblico a base associativa ex art. 180 della legge 633/41, sicché una rivendita parallela a prezzi maggiorati era foriera di danno risarcibile (da far valere nell'eventuale causa di merito) oltre che di danno erariale; chiarendo di essere destinataria di una quota parte non solo di quanto pagato a titolo di acquisto di biglietti, ma anche di quanto versato a titolo di sponsorizzazioni, proventi di somministrazione alimenti ed ogni altro guadagno correlato all'organizzazione dell'evento.

Si costituivano in giudizio LIVE NATION s.r.l. e SEATWAVE affermando la conformità del loro operato alle norme di legge (con particolare riferimento all'art. 1 comma 545 della legge 232/2016 sul cd *secondary ticketing*), lamentando la mera riproposizione delle medesime lagnanze parzialmente accolte da questo Tribunale nel caso COLDPLAY³ ed agendo verso la

AGM



ricorrente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria; rilevavano, nel merito, come il rapido esaurirsi dei biglietti immediatamente dopo - e comunque in prossimità - della loro collocazione sul mercato era fenomeno non nuovo, prevedibile e fisiologico, stante l'impossibilità per l'evento di ospitare tutti i potenziali interessati/acquirenti e sottolineavano la evanescenza degli elementi a sostegno della pretesa cautelare.

Eccepevano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore di quello di Milano.

Precisavano che la conformità alle regole di diligenza nella vendita dei biglietti era stata certificata da Pricewaterhouse Coopers s.p.a.

VIAGOGO quale hosting provider professava la sua estraneità alla vicenda oltre che al gruppo economico riconducibile a LIVE NATION, sottolineando di offrire una semplice possibilità di scambio per singoli utenti nel mercato cosiddetto secondario (marketplace) e di non essere "venditore dei titoli" ex artt. 545 e 546 della legge 232/16 sul mercato primario.

Si costituivano in giudizio *ad adiuvandum* gli intervenienti FEDERCONSUMATORI ed ACU, invocando la disciplina di cui agli artt. 137 e 139 del Codice di Consumo (D.Lgs 206/2005) *"Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice"*, oltre che la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, nell'aver le società resistenti diramato informazioni false ed ingannevoli sulle modalità di vendita dei biglietti, costituzione contestata quale inammissibile ed inopportuna da parte delle resistenti, trattandosi di controversi intercorrente fra soggetti commerciali e non tra consumatori.

AGM



Gli intervenienti rappresentavano di avere raccolto numerosi reclami in relazione al collocamento sul mercato dei biglietti del concerto del gruppo U2, di cui producevano copia.

Può, preliminarmente essere affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, sulla base dell'assunto per cui la futura azione risarcitoria (e non meramente inibitoria come sostenuto dalle resistenti nella loro comparsa di costituzione) non può che celebrarsi in Roma, quale luogo nel quale il soggetto ricorrente ha maturato il danno patrimoniale di cui chiede il ristoro. Non vi sono poi dubbi sul fatto che gli interventori *ad adiuvandum* facciano valere un interesse dei singoli consumatori, esposti all'acquisto di beni a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato all'esito di un processo latamente fraudolento.

La domanda può essere accolta sussistendo i requisiti del *fumus* e del *periculum in mora*.

Si deve premettere che gli elementi a disposizione del giudice appaiono precisi e concordanti nell'ottica del provvedimento cautelare e che ogni specifico e puntuale approfondimento dovrà essere eseguito nella necessaria fase di merito.

La SIAE ha dato prova del fatto:

- che l'organizzatore dell'evento Live Nation Italia s.r.l. si è avvalso per la vendita dei biglietti in via esclusiva ed ufficiale della Ticket One s.p.a. mediante vendita on-line;
- che dopo aver effettuato una prevendita a favore di tutti gli iscritti al Fan Club ufficiale degli U2 (i quali hanno poi lamentato di non essere riusciti ad acquistare un numero sufficiente di biglietti) i biglietti sono stati posti a disposizione del pubblico il 16 gennaio 2017 alle 10:00;
- che solo dopo 25 minuti dall'inizio della vendita dei biglietti sul sito ufficiale della società Ticket one s.p.a. gli stessi risultavano esauriti sul mercato primario;



- che quindi i biglietti relativi a tale evento concertistico sono attualmente disponibili esclusivamente sul mercato secondario presso il sito Viagogo (oltre 3.000 biglietti) e Seatwave con prezzi maggiorati di oltre il 100% rispetto al prezzo di vendita originariamente previsto sul sito Live Nation Italia;

- che la società Seatwave e la società Live Nation in Italia appartengono al medesimo gruppo, la Live Nation International Holdings BV;

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, appare convincente e non smentita dalle allegazioni delle resistenti la ricostruzione operata dalla società ricorrente, alla luce della documentazione sopra citata ed a quanto affermato da Stefano LIONETTI AD di Ticketone nell'intervista televisiva al programma "le Jene" nella puntata del 08.11.2016 il quale, posto di fronte a fatture emesse dalla sua società a operatori sul mercato secondario, ha confermato l'immissione di una quota consistente di biglietti direttamente nel mercato secondario da parte degli stessi titolari dell'evento (TICKETONE) prima della vendita ufficiale al prezzo ufficiale, con un sistema che garantisce comunque al titolare una percentuale sui maggiori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti a prezzi maggiorati da parte di soggetti intermediari, e che questo sistema prevede il coinvolgimento della consorella Seatwave, fatto questo che provoca alla SIAE un danno proporzionato alla differenza fra le royalties che percepisce nel primo mercato e le royalties che percepirebbe se biglietti venissero ufficialmente posti in vendita ai prezzi del secondo mercato.

L'AD di LIVE NATION Roberto DE LUCA ha quindi confermato che una percentuale pari al 90% del maggior importo dei biglietti venduti sul secondary ticketing sarebbe spettata alla stessa Live Nation, quale organizzatrice degli eventi in questione (eventualmente per la destinazione ai terremotati).

Tale comportamento, seppure rivelato e rapportato in maniera del tutto generica rispetto ad una serie pregressa di eventi musicali, corrobora senza ombra di dubbio quanto esposto da parte ricorrente, collimando con i dati

ADM



fattuali e documentali da questa riversati in atti ed integra la violazione degli artt. 545 e 546 della legge 232/16 che prevedono che *“Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione e' stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie”*.

Questo tribunale ha già avuto occasione di affermare (RG 69110-16) tra le medesime parti che, sebbene la rivendita individuale e occasionale (c.d. bagarinaggio) sul mercato secondario di biglietti di eventi musicali precedentemente venduti dall'organizzatore dell'evento sul mercato primario non può ritenersi illecito sotto il profilo della violazione del diritto d'autore e delle norme comunitarie, tuttavia, al di fuori di tale ipotesi va considerata illecita ogni vendita sul mercato secondario dei biglietti di un evento musicale *“quando l'attività di secondary ticketing viene svolta in maniera professionale e organizzata dalle stesse società che organizzano l'evento e/o che gestiscono piattaforme informatiche di commercio elettronico, ponendo in essere una vera e propria attività lucrativa che si interpone tra i distributori ufficiali e i consumatori, destinatari dei titoli di partecipazione alle attività di spettacolo”*.

In tali casi, l'illiceità dell'attività di bagarinaggio *online* deriva dal fatto che essa si traduce in una sostanziale elusione delle disposizioni a tutela del diritto patrimoniale d'autore, e dunque, in un pregiudizio economico sia per gli autori rappresentati dalla SIAE che per i consumatori finali (oltre che per

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. M. N." or similar.



l'Erario). Difatti, così operando, si ottiene il risultato illecito consistente nel fatto che i diritti d'autore e le imposte vengono pagate alla SIAE sul prezzo facciale dei biglietti venduti sul mercato primario a società commerciali che organizzano professionalmente la loro rivendita sul mercato secondario, anziché sul prezzo di vendita dalle stesse effettivamente praticato ai consumatori finali sul mercato secondario.

In altri termini, l'elusione delle norme a tutela del diritto d'autore (e sul pagamento dell'IVA) si verifica quando i titoli di accesso ad attività di spettacolo vengono venduti sul mercato primario non ai consumatori finali (destinatari naturali), ma a società che gestiscono piattaforme di commercio elettronico, quali SEATWAVE e le quali provvedono immediatamente a collocarli sul mercato secondario a prezzi notevolmente più elevati rispetto a quello ufficiale, sul quale - come innanzi detto - non vengono corrisposti alla SIAE né i diritti d'autore né le imposte.

Tale attività si pone quindi in contrasto con quanto previsto dalla legge 11.12.2016 n. 232 nei commi sopra citati che proibisce l'attività di bagarinaggio eccetto che per le persone fisiche e peraltro con ulteriore esclusione dell'attività commerciale e non occasionale.

Della sistematicità del procedimento adottato, frutto di un'accorta strategia imprenditoriale, è prova il fatto che i biglietti sono andati esauriti nel giro di pochi minuti sul mercato primario *online* e che contestualmente un numero consistente di biglietti dello stesso evento sono stati posti in vendita sui siti di *reticketing* gestiti dal gruppo LIVE NATION a prezzi nettamente maggiorati. Ad oggi, i biglietti dei concerti italiani degli U2 sono venduti solo sul *secondary ticketing*, e il rapido esaurimento dei biglietti sul mercato ordinario in tempi eccezionalmente rapidi contrasta con la perdurante presenza dei biglietti sul mercato secondario, circostanza questa che fa emergere indubbiamente il dubbio di profilo speculativo che per entità, dimensioni e modalità di svolgimento non può essere riferito ai soli "bagarini" individuali.

AGM



Risultano quindi non convincenti le affermazioni della società PWC contenute negli allegati prodotti dalle società resistente, la quale ha testimoniato la vendita della pressoché totalità dei biglietti sui canali ordinari con delle tempistiche che risultano essere contraddette da quanto affermato dai consumatori nei numerosi reclami agli atti e da quanto ha potuto constatare la società ricorrente nell'immediatezza della vendita. La PWC ha affermato di aver acquistato un biglietto sul canale telematico 43 minuti dopo l'inizio delle vendite ufficiali, e di essere riuscita ad acquistarlo regolarmente, ottenendo successivamente la sua cancellazione e la reimmissione nel circuito di vendita, e ciò in contrasto con tutti gli altri dati documentali acquisiti al fascicolo; e, d'altronde, non vi è copia agli atti di questo biglietto, della data e dell'ora d'acquisto e della sua reimmissione sul mercato, sicché quanto affermato dalla PWC appare, allo stato, privo della necessaria credibilità.

Premesso che soltanto un apposito accertamento tecnico - che però va necessariamente rinviato alla successiva fase di merito, essendo incompatibile con l'istruttoria sommaria del procedimento cautelare - potrà eventualmente accertare, per ogni singola transazione, conclusa o non ancora conclusa, se i venditori sul mercato secondario erano/sono consumatori finali ovvero, direttamente o indirettamente, gli stessi *hosting provider* delle piattaforme di commercio elettronico sulle quali i biglietti sono stati posti in vendita, si osserva che il quadro indiziario sin qui delineato trova conferma nelle dichiarazioni rese alle "Jene" nel quale viene affermato che le vendite avvengono direttamente da parte delle società titolari dei biglietti.

Né può professarsi l'estraneità dei cd. *Hosting provider*, i quali non potevano non avere contezza della massiccia e simultanea immissione sul mercato secondario di un quantitativo di biglietti, che per numero e tipologia, esulava del numero massimo di rivendite consentite per ciascun soggetto individuale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M.' or similar, located at the bottom right of the page.



La domanda cautelare appare fondata anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

Al riguardo, la circostanza che tutti i biglietti dei concerti italiani degli U2 siano già stati venduti sul mercato primario non comporta il venir meno dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno, dal momento che, come ampiamente documentato in atti, sono numerosi i biglietti ancora in vendita sulle piattaforme gestite dalle società resistenti.

Neppure è fondato l'argomento secondo il quale il requisito in esame sarebbe insussistente potendo la ricorrente ottenere il pieno risarcimento del danno lamentato all'esito del successivo giudizio di merito, laddove si accertasse, a seguito di una cognizione piena, l'illiceità della condotta delle resistenti.

In senso contrario, infatti, va osservato che la vendita sul mercato secondario dei biglietti di attività di spettacolo per i quali è obbligatorio il pagamento dei diritti d'autore rappresenta un fenomeno notorio e ampiamente diffuso che pone la SIAE nella obiettiva difficoltà di ottenere, per ciascuno spettacolo i cui biglietti vengono venduti sulle piattaforme di *reticketing*, il pieno ristoro dei diritti non pagati all'esito di uno o più giudizi di merito. Difatti, trattandosi di un'attività in continua espansione sul *web*, che sfrutta sofisticati programmi informatici in grado di aggirare i sistemi di sicurezza dei distributori ufficiali *online*, diventa oltremodo difficile se non impossibile l'accertamento, a distanza di tempo, della eventuale illiceità delle singole transazioni avvenute sulle piattaforme di commercio elettronico e, conseguentemente, della esatta quantificazione del danno. È dunque evidente che, ove non venisse accolta la domanda cautelare, il potenziale danno subito dalla SIAE a seguito della reiterata condotta delle resistenti sarebbe in continua espansione e di difficile reintegrazione esclusivamente per equivalente.

Accertata la sussistenza di entrambi i presupposti della domanda cautelare, occorre precisare che il ricorso introduttivo, sulla base delle considerazioni innanzi espresse, può essere accolto nei seguenti limiti.



Attesa la liceità della mera attività di *hosting provider* e l'impossibilità di appurare, allo stato degli atti, quali sono i biglietti venduti occasionalmente e autonomamente sul mercato secondario dagli utenti finali e quali quelli venduti direttamente dalle società titolari delle piattaforme di commercio elettronico previo acquisto degli stessi sul mercato primario - *online* e/o *offline* -, non può essere accolta né la domanda cautelare di sequestro dei siti gestiti dalle resistenti Seatwave e Viagogo, né quella di sequestro dei biglietti dei concerti degli U2 posti in vendita sulle medesime piattaforme di commercio elettronico.

Va invece accolta, nei confronti di tutte le società resistenti, la domanda di inibitoria all'ulteriore commercializzazione, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti italiani degli U2 precedentemente acquistati sul mercato primario *offline* direttamente dalla Live Nation o tramite il suo distributore ufficiale - TicketOne - nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario *online* da Seatwave e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale.

Destinataria dell'inibitoria è anche Live Nation Italia in relazione alle ulteriori vendite sul mercato secondario di quei biglietti dalla stessa venduti, anche attraverso distributori *offline* o intermediari, alle altre società resistenti.

Infine, la pronuncia di inibitoria nei confronti di tutte le società resistenti va rafforzata, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, L.d.A., mediante la fissazione di una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione del presente ordine di inibizione.

Spese a carico di parte soccombente, liquidate conformemente al DM 55/14. Le spese degli intervenienti, le cui allegazioni sono sostanzialmente riprodotte di quelle della ricorrente, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla domanda cautelare proposta dalla S.I.A.E. nei confronti di Live Nation Italia S.r.l., Seatwave Ltd, Viagogo



AG con il ricorso depositato in data 17.01.2017, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

- 1) inibisce a Live Nation Italia S.r.l., Seatwave Ltd, Viagogo AG l'ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti degli U2 del 15 e 16 luglio 2017, acquistati sul mercato primario *offline* direttamente dalla Live Nation Italia o tramite il suo distributore ufficiale, TicketOne tramite programmi informatici idonei ad aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale;
- 2) fissa una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell'ordine di inibizione di cui al n. 1);
- 3) condanna le resistenti in solido a rifondere alla SIAE le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP. Restanti spese compensate.

Così deciso a Roma, il 08.06.2017

Il Giudice Designato

Dott. Andrea Postiglione

